



**Deliberazione 31 marzo 2026, n. 49**

**Oggetto: Nomina Segretario generale del Consiglio regionale.**

<i>Sono presenti</i>	STEFANIA SACCARDI	<b>Presidente del Consiglio regionale</b>
	ANTONIO MAZZEO	<b>Vicepresidenti</b>
	DIEGO PETRUCCI	
	JACOPO MARIA FERRI	<b>Consiglieri segretari questori</b>
	IRENE GALLETTI	
	MASSIMILIANO GHIMENTI	<b>Consigliere segretario</b>
<i>È assente</i>	VITTORIO FANTOZZI	<b>Consigliere segretario</b>

Presidente della seduta: Stefania Saccardi

Segretario della seduta: svolge le funzioni di segretario della seduta la dirigente del settore “Organizzazione e personale. Formazione” dott.ssa Emanuela Ceccarelli

Allegati N.

Note:

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto, dal quale risulta, tra l'altro, che l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale nomina il Segretario generale, su proposta del Presidente;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
- l'articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);
- l'articolo 11 del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);

Visto l'articolo 14, comma 3 dello Statuto nel quale si prevede che l'Ufficio di Presidenza dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile;

Visto l'articolo 11, comma 4, lettera e) della l.r. 4/2008, relativo alla competenza dell'Ufficio di presidenza in merito alla nomina e revoca del Segretario generale, su proposta del Presidente del Consiglio regionale;

Visto l'articolo 24, "Incarico di responsabilità di segretario generale" della citata l.r. 4/2008, secondo il quale:

al comma 2) "il Segretario generale è nominato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente del Consiglio regionale, e resta in carica fino alla nomina del nuovo Segretario generale, che viene effettuata entro sessanta giorni dalla prima seduta dell'Ufficio di Presidenza."

al comma 3) "l'incarico di segretario generale è attribuito con contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il contratto è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale ed individua le modalità di valutazione ed i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche a seguito di revoca da parte dell'Ufficio di presidenza."

al comma 4) "l'incarico di segretario generale ha carattere di esclusività, è a tempo pieno ed è compatibile con le sole attività di cui all'articolo 32 e all'articolo 33 bis, comma 2, della l.r. 1/2009. Il trattamento economico del segretario generale, definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni Locali, è determinato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi per figure dirigenziali equivalenti."

Visto il Regolamento interno di organizzazione n. 16/2011, articolo 4 "Competenza dell'Ufficio di presidenza in materia di organizzazione", comma 1, ed in particolare la lettera e) che prevede che l'Ufficio di presidenza deliberi la nomina e la revoca del Segretario generale, su proposta della Presidente;

Dato atto della nota con cui il dott. Savio Picone ha comunicato le proprie dimissioni anticipate dall'incarico di Segretario generale (prot. n. 16119 del 15 dicembre 2025), a far data dal 1° gennaio 2026;

Richiamato l'articolo 24, comma 2 bis, della legge regionale l.r. 4/2008 nel quale si prevede che, in caso di cessazione anticipata dall'incarico, l'Ufficio di presidenza può attribuire l'incarico di Segretario generale a un direttore di area o ad altro dirigente del Consiglio regionale per un periodo non superiore a novanta giorni;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 22 dicembre 2025, n. 166 (Attribuzione incarico di Segretario generale, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 bis della l.r. 4/2008, al direttore di area "Organizzazione e risorse" dott.ssa Monica Piovi) con la quale, ai sensi dell'articolo 2 bis della l.r. 4/2008, è stato attribuito l'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale, alla dott.ssa Monica Piovi, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 fino alla nomina del nuovo Segretario generale e, comunque, per un periodo non superiore a novanta giorni (fino al 31 marzo 2026);

Visto il decreto dirigenziale del 24 dicembre 2025, n. 1343 (Avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento dell'incarico a tempo determinato di Segretario generale del Consiglio regionale) con il quale è stato dato avvio alla procedura per l'individuazione del nuovo Segretario generale;

Dato atto che:

- in data 31 dicembre 2025 è stato pubblicato sul portale INPA, oltre che sul sito web istituzionale del Consiglio regionale e sul BURT, l'Avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per il conferimento dell'incarico a tempo determinato di Segretario generale del Consiglio regionale della Toscana, approvato con il citato decreto dirigenziale n. 1343/2025, rivolto a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 della l.r. 1/2009 e all'art. 24 della l.r. 4/2008, nonché della professionalità adeguata allo svolgimento delle funzioni attribuite al Segretario generale stesso ai sensi dell'art. 18 della medesima l.r. 4/2008;
- alla scadenza del termine di presentazione delle domande, 15 gennaio 2026, sono pervenute complessivamente n. 25 candidature;
- in data 18 febbraio 2026, a conclusione dell'istruttoria formale prevista dall'art. 4 del richiamato Avviso pubblico, con nota prot. 2123, la dirigente del Settore "Organizzazione e personale. Formazione" ha trasmesso alla Presidente del Consiglio regionale, l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti richiesti per la formulazione della proposta di nomina del candidato idoneo a ricoprire l'incarico di Segretario generale del Consiglio;
- in data 30 marzo 2026, con nota prot. 4277, la dirigente del Settore "Organizzazione e personale. Formazione" ha trasmesso nuovamente l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti previsti nell'Avviso pubblico, aggiornato a seguito della formale rinuncia di un candidato (protocollo n. 4263 del 30 marzo 2026);

Considerato che l'attribuzione dell'incarico di Segretario generale ad interim alla dott.ssa Monica Piovi, avvenuto con deliberazione del 22 dicembre 2025, n. 166, scade il 31 marzo 2026;

Visto il documento concernente i criteri e le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, agli esiti del confronto sindacale conclusosi in data 19 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 5 e 44, lettera f) del CCNL del personale dell'Area delle Funzioni locali per il triennio 2016-2018 del 17 dicembre 2020;

Valutate le candidature e la rilevanza curriculare dei soggetti che hanno presentato la propria candidatura per il conferimento dell'incarico a tempo determinato di Segretario generale del Consiglio regionale;

Rilevata la necessità di procedere alla nomina del nuovo Segretario generale del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 24 della l.r. n. 4/2008, con decorrenza dalla data indicata nel relativo contratto di incarico;

Preso atto della proposta avanzata dalla Presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi di nominare Segretario del Consiglio regionale la dott.ssa Monica Piovi, in considerazione delle capacità professionali, delle attitudini, delle competenze organizzative e delle caratteristiche dei compiti da svolgere, nonché del possesso dell'esperienza necessaria e dei requisiti previsti dall'articolo 24, comma 5, della l.r. 4/2008, che rinvia all'articolo 14 della citata l.r. 1/2009, ed in conformità a quanto

previsto nel citato documento relativo ai criteri ed alle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, paragrafo 5 dello stesso, sezione “area dei criteri per il conferimento”;

Ritenuto, in particolare, che la dott.ssa Monica Piovi risulta in possesso delle capacità professionali necessarie a ricoprire l'incarico in oggetto, in ragione della pluriennale esperienza acquisita in particolare presso il Consiglio regionale della Toscana, quale dirigente del “Servizio assistenza all'ufficio del Difensore Civico” oltre che dirigente competente in materia di programmazione e monitoraggio degli appalti, gare, contratti, lavori di supporto e manutenzioni immobili, di quella maturata all'interno di strutture regionali e del Sistema sanitario regionale, per aver ricoperto per diversi anni la figura apicale di Direttore generale di ESTAR (ente di Supporto tecnico amministrativo regionale), di Direttore generale di Azienda sanitaria regionale, di Direttore amministrativo e generale di ESTAV, di Direttore della Direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” della Giunta regionale della Regione Toscana, nonché di Direttore della Direzione di Area “Organizzazione e risorse” presso il Consiglio regionale, come risulta dalle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione all'Avviso pubblico agli atti dell'Amministrazione;

Dato atto che tali esperienze attestano il possesso di consolidate competenze in materia di management pubblico, direzione di strutture complesse, gestione di risorse finanziarie e umane e governo dei processi organizzativi, pienamente coerenti con i criteri di scelta preventivamente definiti dall'Amministrazione e con le funzioni attribuite al Segretario generale del Consiglio regionale;

Considerato che la dott.ssa Monica Piovi, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, è tenuta a dichiarare l'insussistenza delle cause di inconfiribilità previste dalla medesima norma, nonché a rendere la comunicazione degli interessi finanziari ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 settembre 2019, n. 84 (Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana-Consiglio regionale);

Ritenuto pertanto di attribuire ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 4/2008, l'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale alla dott.ssa Monica Piovi;

Ritenuto che tale incarico decorre dalla data indicata nel relativo contratto e che, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 4/2008, il Segretario generale resta in carica fino alla nomina del nuovo Segretario generale, che viene effettuata entro sessanta giorni dalla prima seduta del nuovo Ufficio di Presidenza;

Richiamate, in materia di trattamento economico del Segretario generale:

- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 9 settembre 2021, n. 90 (Disposizioni attuative della legge regionale 13 luglio 2021, n. 22 “Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008 ed alla l.r. 1/2009”) con la quale, in sede di prima applicazione della l.r. 22/2021, la figura del Segretario generale del Consiglio regionale è stata ricollocata entro la dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale e, nelle more dell'attivazione dell'idonea procedura di confronto con le organizzazioni sindacali, il relativo trattamento economico è stato ricondotto nell'ambito del CCNL Funzioni Locali, Area dirigenza, disponendone conseguentemente l'articolazione nelle singole voci retributive di cui al CCNL medesimo e dando atto che il relativo trattamento accessorio, fisso e variabile, è computato entro il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale della Regione Toscana;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 luglio 2022, n. 98 (CCNL del personale

dirigente dell'Area delle Funzioni locali del 17.12.2020 art. 44 - Adozione della metodologia per la graduazione delle strutture dirigenziali e indirizzi in materia di istituzione di nuovi settori) con la quale in esito al confronto svolto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 5 del CCNL del personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali del 17.12.2020, è stata adottata la metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali regionali, individuando il Segretariato generale quale struttura di I livello (CR) ovvero posizione dirigenziale di massima complessità organizzativa preposta alle funzioni di cui all'art. 18 della L.R. 4/2008;

Dato atto che il trattamento economico spettante al Segretario generale del Consiglio regionale è determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della l.r. n. 4/2008 e delle sopra richiamate deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, in conformità con quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L) Area della Dirigenza – Funzioni Locali, in funzione della responsabilità di struttura dirigenziale di elevata complessità organizzativa qualificata come “segretariato struttura di I livello (posizione dirigenziale di massima complessità organizzativa)” cui sono demandate le funzioni di cui all'art. 18 della l.r. n. 4/2008, ed è costituito:

- dallo stipendio tabellare di detta qualifica;
- dalla tredicesima mensilità;
- dalla retribuzione di posizione nella misura indicata nell'allegato A della succitata deliberazione n. 98/2022, come aggiornata in applicazione dei contratti collettivi nazionali ed integrativi dell'Area delle Funzioni Locali sottoscritti successivamente, da corrispondersi in 13 mensilità;
- dalla retribuzione di risultato, da corrispondersi, previa valutazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in ragione del raggiungimento degli obiettivi assegnati, delle attività, delle competenze e dei comportamenti agiti, in coerenza con il sistema regionale di valutazione della performance, secondo quanto previsto dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale 22 novembre 2011, n. 16, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 4-bis del decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”. La valutazione positiva dei risultati conseguiti determina l'attribuzione di una quota di retribuzione di risultato quantificata secondo i parametri di cui alla succitata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 90/2021, come successivamente aggiornati in sede di contrattazione collettiva nazionale e integrativa. La valutazione totalmente negativa non determina l'attribuzione di tale quota aggiuntiva.
- dagli altri elementi retributivi fondamentali ed accessori previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro, ove spettanti;

Ritenuto pertanto necessario:

- 1) autorizzare la Presidente del Consiglio regionale a stipulare il contratto individuale di incarico per il conferimento alla dott.ssa Monica Piovi, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 4/2008, dell'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale;
- 2) trasmettere il presente atto, unitamente al contratto sottoscritto dalle parti, agli uffici della Giunta regionale per gli adempimenti conseguenti all'attribuzione dell'incarico in questione;

a voti unanimi,

delibera

1. di nominare la dott.ssa Monica Piovi, Segretario generale del Consiglio regionale, a decorrere dalla data indicata nel relativo contratto di incarico;

2. di stabilire che il Segretario generale resti in carica, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 4/2008, fino alla nomina del nuovo Segretario generale, che viene effettuata entro sessanta giorni dalla prima seduta dell'Ufficio di Presidenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, dello Statuto;
3. di stabilire che il trattamento economico spettante al Segretario generale del Consiglio regionale è determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della l.r. n. 4/2008 e delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza nn. 90/2021 e 98/2022, in conformità con quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L) Area della Dirigenza – Funzioni Locali, in funzione della responsabilità di struttura dirigenziale di elevata complessità organizzativa qualificata come “segretariato struttura di I livello (posizione dirigenziale di massima complessità organizzativa)” cui sono demandate le funzioni di cui all'articolo 18 della l.r. n. 4/2008, ed è costituito:
  - a. dallo stipendio tabellare di detta qualifica;
  - b. dalla tredicesima mensilità;
  - c. dalla retribuzione di posizione nella misura indicata nell'allegato A della deliberazione n. 98/2022, come aggiornata in applicazione dei contratti collettivi nazionali ed integrativi dell'Area delle Funzioni Locali sottoscritti successivamente, da corrisposta in 13 mensilità;
  - d. dalla retribuzione di risultato, da corrispondersi, previa valutazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in ragione del raggiungimento degli obiettivi assegnati, delle attività, delle competenze e dei comportamenti agiti, in coerenza con il sistema regionale di valutazione della performance, secondo quanto previsto dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale 22 novembre 2011, n. 16, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 4-bis del decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”. La valutazione positiva dei risultati conseguiti determina l'attribuzione di una quota di retribuzione di risultato quantificata secondo i parametri di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 90/2021, come successivamente aggiornati in sede di contrattazione collettiva nazionale e integrativa; la valutazione totalmente negativa non determina l'attribuzione di tale quota aggiuntiva.
  - e. dagli altri elementi retributivi fondamentali ed accessori previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro, ove spettanti;
4. di autorizzare la Presidente del Consiglio regionale a stipulare il relativo contratto di incarico, ai sensi degli articoli 13, 14, 15, della l.r. 1/2009, e dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 4/2008;
5. di trasmettere il presente atto, unitamente al citato contratto sottoscritto dalle parti, agli uffici della Giunta regionale per gli adempimenti conseguenti all'attribuzione dell'incarico in questione.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).*

LA PRESIDENTE

Stefania Saccardi

IL SEGRETARIO

Emanuela Ceccarelli